

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LE MUSE E LE DOLOMITI - APS"

Art. 1 Denominazione, sede, durata

È costituita l'Associazione denominata "Le Muse e le Dolomiti" nel rispetto del d.lgs. n. 117/2017 e del Codice civile, con sede legale in 38035 – Moena (TN), presso "Villa Letizia", Troi de Sen Vile 7. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La denominazione sociale, per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e dovrà essere utilizzata nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi di interesse generale, finalità di promozione sociale, attività di interesse generale e attività diverse

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri soci, di loro familiari o terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 d.lgs. n. 117/2017 (lett. d, f, i, k, l, t, u, v) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale, in particolare il canto lirico;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica;
- realizzare progetti di formazione nell'ambito culturale e musicale;
- realizzare attività culturali di respiro internazionale.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione promuove varie attività, in particolare:

- attività culturali, come ad esempio, concerti, eventi culturali e musicali di tutti tipi;
- attività di formazione, come ad esempio, masterclass, corsi, convegni formativi;
- edizione di pubblicazioni periodiche;
- ogni altra attività finalizzata a raggiungere i propri fini.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime. La loro individuazione è rimessa al Consiglio direttivo, il quale ai sensi dell'art. 13, sesto comma d.lgs. n. 117/2017 documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quella principale o nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Può inoltre esercitare, a norma dell'art. 7 d.lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi -

attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Volontariato e registro dei volontari

L'Associazione può, nello svolgimento delle proprie attività, avvalersi anche di volontari, nel qual caso devono essere rispettate le norme di cui agli articoli 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 17, primo comma d.lgs. n. 117/2017 l'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'assemblea dei soci, restando comunque vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 4 Soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- fondatori;
- ordinari;
- onorari.

Sono soci fondatori le seguenti persone:

- 1) Oda Zoe Hochscheid, codice fiscale HCH DZO 80E55 Z126I;
- 2) Adelisa Tabiadon, codice fiscale TBD DLS 55L68 F205N.

Sono soci ordinari le persone o gli enti che pagano la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Sono soci onorari le persone o gli enti che hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla costituzione o alla promozione dell'Associazione.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare, i soci ordinari, fondatori, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione.

Le quote e il contributo associativo non sono trasferibili, non costituiscono titolo di proprietà o partecipazione ai proventi e non sono in ogni caso soggette a rivalutazione, rimborso o cessione.

Il numero degli soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge. Nel caso in cui il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Art. 5 Ammissione dei soci

L'Associazione è aperta all'adesione di tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità associative, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi dell'Associazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso e le cause di perdita della qualità di socio.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Le domande di ammissione presentata da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate

dall'eserc
minore a
obbligazio
La delibe
Consiglio
In caso di
la delibera
Avverso i
comunica
occasione

Art. 6 Di

L'ordinar
uguagliar
I soci in r
- elegge
- essere
- frequ
- parteci
- concor
- approv
- essere
- prende
associ
Consi
vision
Diretti
I soci ha
- rispet
- svolgi
indire
- comp
qualsi
- versar
dal C

Art. 7 P

La quali
a) rece
b) deca
chin
la p
c) mor
d) esch
degli
Sull
Contro il
all'ordine
I soci rec

dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti dei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro soci.

In caso di diniego alla domanda di ammissione il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Avverso il diniego opposto dal Consiglio direttivo il richiedente l'ammissione, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

L'ordinamento dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

I soci in regola con i pagamenti hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, i rendiconti e i bilanci;
- approvare le modifiche allo statuto, nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persone indicate dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, le delibere degli organi sociali e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- comportarsi in modo corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 7 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) recesso o dimissioni, da comunicarsi in forma scritta all'Associazione;
- b) decadenza derivante dal mancato pagamento della quota associativa annuale entro 120 giorni dalla chiusura d'esercizio dell'anno cui la quota si riferisce. In tal caso la decadenza è automatica e rimane salva la possibilità di richiedere nuovamente l'ammissione a socio;
- c) morte del socio;
- d) esclusione, in caso di non ottemperanza del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Sull'esclusione dei soci decide a maggioranza il Consiglio direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso entro trenta giorni all'Assemblea che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci utile decidendo in via definitiva.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

Art. 8 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del d.lgs. n. 117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Art. 9 Assemblea

Tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota annuale e degli eventuali contributi possono partecipare con diritto di voto, sia all'Assemblea ordinaria, sia all'Assemblea straordinaria. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 cc, in quanto compatibili.

Nel caso di soci minorenni il diritto di voto spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire tramite lettera, e-mail o altra modalità telematica tracciabile, nonché a mezzo avviso affisso nella sede sociale.

L'Assemblea ordinaria è convocata a cura del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno, tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo o dal Presidente ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui ne è stata fatta richiesta e delibera esclusivamente sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione. In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 24 ore e l'avviso scritto della convocazione deve essere fatto almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Qualora ve ne sia la necessità all'Assemblea possono partecipare su richiesta del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente.

I verbali e gli atti verbalizzati sono disponibili nella sede sociale e rimangono agli atti a disposizione

dei soci per la consultazione.

Art. 10 Competenze dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina e approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e determina il numero di componenti;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- approva il bilancio consuntivo o il rendiconto entro 120 giorni dell'anno successivo a quello di riferimento;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 117/2017 e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione dei soci in via definitiva;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'elezione delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto secondo il quorum costitutivo e deliberativo dell'art. 9;
- delibera, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 11 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del d.lgs. n. 117/2017, dura in carica cinque anni e al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

È eletto dall'Assemblea ed è formato da un numero minimo di tre ad un numero massimo di nove membri. Possono far parte del Consiglio direttivo anche soggetti esterni, tuttavia, la maggioranza del Consiglio deve essere scelta tra i soci dell'Associazione. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente e un Vicepresidente. I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile. Il consigliere assente per più di tre volte, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo.

Art. 12 Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione dell'Associazione ed ha competenza a:

- convocare l'Assemblea;
- nominare il Presidente e il Vicepresidente;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- predisporre il bilancio d'esercizio come previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 117/2017 nonché, se previsto, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottando tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare atti e i contratti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi a sostegno delle attività sociali;
- delegare in forma scritta uno o più consiglieri o uno o più addetti dell'ufficio di segreteria per lo svolgimento di determinati incarichi, anche in via permanente;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Art. 13 Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengono necessario.

È da ritenersi valido il Consiglio direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi e possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del soggetto verbalizzante, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle riunioni del Consiglio persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Art. 14 Decadenza, dimissioni o decesso di uno o più componenti del Consiglio direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.11, del presente Statuto;
- d) perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti secondo il criterio del maggior numero dei voti. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso in cui non sia possibile la surroga l'Assemblea eleggerà i nuovi membri del Consiglio direttivo che scadranno con coloro che sono in carica all'atto della nomina.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadono dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, l'intero Consiglio decade, fermo l'obbligo per i membri rimanenti in ordine al disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni.

Art. 15 Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio direttivo:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo, l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria dei soci;
- sovrintende alla gestione amministrativa, economica, contabile dell'Associazione;
- firma gli atti e i contratti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;

- prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

In caso di urgenza può assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

In casi di impedimento o di assenza del Presidente, le sue mansioni possono essere esercitate dal Vicepresidente.

Per quanto riguarda le cause di decadenza del Presidente, si richiama l'articolo 14.

Art. 16 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al solo ricorrere dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017.

In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017 può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di controllo, anche monocratico, dura in carica quattro anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di controllo devono essere soggetti esterni e non possono appartenere all'Associazione e devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

Il componente dell'Organo di controllo o, in caso di Organo di controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 Codice civile. Ai componenti dell'Organo si applicano le cause di impedimento alla nomina previste dall'art. 2399 del Codice civile.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 17 Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'Associazione senza scopo di lucro.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve tra i soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Art. 18 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote di adesione annuale dei soci;
- eventuali contributi dei soci da stabilirsi annualmente dal Consiglio direttivo;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per l'anno sociale in corso.

Art. 19 Bilancio d'esercizio o rendiconto di cassa

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo le modalità previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 117/2017.

In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio devono essere presentati dal Consiglio direttivo all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico finanziario dell'Associazione.

Il bilancio, con i relativi allegati, deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti i soci che lo richiedano.

Il bilancio o il rendiconto, una volta approvati, dovranno essere depositati presso il Registro unico nazionale del terzo settore, secondo i casi e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 20 Bilancio sociale e informativa sociale

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro annui l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai soci.

Art. 21 Libri obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- il libro dei soci;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- nonché gli altri libri previsti dalla normativa vigente.

I libri possono essere tenuti anche in forma digitale o su supporto digitale.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge, mentre gli altri Libri sono tenuti a cura del Consiglio direttivo.

Art. 22 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di

altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del d.lgs. n. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 117/2017 i lavoratori degli enti del terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'Associazione non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, o nei casi peculiari previsti dalla legge nel rapporto uno a dodici. L'Associazione dà conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 13, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Salvo quanto previsto dall'art. 49 del d.lgs. n. 117/2017 la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa col voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto in assemblea straordinaria.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli della presente Associazione secondo quanto stabilito dall'assemblea straordinaria.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 24 Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio al codice del terzo settore, in subordine al Codice civile.

